

Ferrara, 14 giugno 2013 - Tavola rotonda “Il reato di tortura e l'ordinamento italiano”

**L'essenziale sulla tortura:
da Beccaria alle Convenzioni internazionali,
dal periodo post bellico alla recente ossessione securitaria**

di Daniele Lugli, Difensore civico della Regione Emilia-Romagna

L'essenziale sulla tortura l'ha scritto un quarto di millennio fa Cesare Beccaria, al capitolo 16, Della Tortura appunto, nel suo Dei delitti e delle pene. “Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta di complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe essere reo, ma dei quali non è accusato”. Beccaria ne analizza l'illogicità, la criminosità, la dannosità e l'inutilità rispetto ai fini proclamati. Che per ottenere un comportamento valga più un rinforzo positivo, nel caso misure premiali piuttosto che crudeli, lo mostra l'esperienza. Pensiamo alla lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata. Così Skinner per modellare il comportamento dei suoi piccioni non strappava loro le piume, ma forniva becchime. Gli uomini, animali particolari, non si sottraggono a questa regola.

Vi è una Convenzione dell'ONU, Assemblea generale 10 dicembre 1984, ampiamente ratificata, che definisce come tortura “ogni atto per mezzo del quale un dolore o delle sofferenze acute, sia fisiche che mentali, vengono deliberatamente inflitte a una persona da agenti della pubblica amministrazione o su loro istigazione, o comunque da altre persone che agiscono in posizione ufficiale... Questo termine non si estende al dolore o alle sofferenze che conseguono unicamente da sanzioni legittime e sono inerenti a queste sanzioni od occasionate da esse”. Ciò comporta che tortura non siano amputazioni, lapidazioni e simili, se previsti dall'ordinamento di uno Stato, magari sulla base di qualche testo sacro. Già Beccaria notava: “sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, su le nazioni e sui secoli”.

Gli Stati sottoscrittori assumono inoltre l'impegno di arrestare e processare i torturatori e prendere le misure opportune per l'attuazione della Convenzione. Inoltre l'art. 7 dello Statuto della Corte criminale internazionale (Roma 1998) considera la tortura crimine contro l'umanità.

È questo l'approdo di un percorso che possiamo, senza alcuna pretesa di completezza, aprire con atti dell'immediato dopoguerra: l'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione di Ginevra del 1949, che la esclude anche in tempo di guerra, e per quello che più da vicino ci riguarda la L. 4.8.1955 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - firmata a Roma nel 1950 con protocollo addizionale, Parigi 1952. La convenzione all'art. 3 reca: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Questo stesso testo è divenuto l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, formulata a Nizza nel 2000 e dal 2009 legge anche nel nostro Paese. All'art. 19 troviamo, con il

divieto delle espulsioni collettive, che “Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.

La Corte di Strasburgo ha in più occasioni affermato il carattere assoluto, inderogabile, imperativo del divieto di ogni “trattamento inumano deliberatamente inflitto, che provoca sofferenze molto gravi e crudeli”.

Inoltre con legge 3.3.2009 n. 18 si è data ratifica ed esecuzione alla Convenzione Onu sulla disabilità che dispone, all’art. 15 “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”:

“1 Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2 Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie e di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”.

Con tutto ciò l’Italia non ha previsto il reato di tortura e questo motiva la proposta di legge. Non solo è inadempiente rispetto agli impegni presi ma viola i contenuti delle norme sopra ricordate.

Nella sua ultima relazione annuale Amnesty, alla quale sono particolarmente legato, ha sottolineato l’esposizione ad abusi di rifugiati, richiedenti asilo e migranti con riferimento alle condizioni dei famigerati Cie e agli accordi con Libia, Egitto e Tunisia. La Corte Europea dei diritti umani ha esaminato il respingimento verso la Libia (2009) di persone intercettate. Mi pare chiara la violazione del citato art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Inoltre la Cassazione ha condannato agenti della Cia e dei servizi segreti italiani per il caso Abu Omar, rapito a Milano nel 2003 e trasferito in Egitto per esservi torturato. Ancora la Cassazione ha confermato le condanne contro i 25, tra funzionari ed agenti, responsabili delle torture e maltrattamenti per il G8 di Genova del 2001. Nessuno è stato incarcerato, solo sospensione dal servizio. Poi si ricorda il caso di Giuseppe Uva, per il proscioglimento di un medico che sarebbe responsabile di avere dato un medicinale sbagliato. Ma su Uva, morto nel 2008 a Varese, sono in corso accertamenti: muore in ospedale in TSO, ma dopo una notte nella caserma dei carabinieri con forti indizi di tortura.

Del suo caso mi sono occupato nell’iniziativa “Libri dietro le sbarre”, che a sua volta ha prodotto un testo, “Il delitto della pena” a cura di Corleone e Pugiotto. Presentavo una delle opere in rassegna, “Quando hanno aperto la cella. Stefano Cucchi e gli altri”, di Manconi e Calderone. Non dico nulla a proposito di quei casi: per molti, a cominciare da Giuseppe Pinelli, vale la frase di Scalfaro “Un cittadino è entrato vivo in una stanza di polizia ed è uscito morto”. A me è parso un tema di cui occuparmi anche nelle mie vesti di Difensore civico regionale, organo autonomo e indipendente a garanzia di diritti e interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, con funzioni anche di promozione e stimolo nei confronti, sempre, della pubblica amministrazione. Ho potuto fare ben poco.

Settembre 2008: Emmanuel Bonsu, anni 22, ghanese, fermato e picchiato dai vigili di Parma, esibito con un occhio mostruosamente gonfio come trofeo sulle ginocchia di un vigile che lo tiene per il collo. Era all’epoca il Difensore civico di Parma l’ex comandante dei Vigili Urbani che, se non mi ha potuto fornire notizie più ravvicinate sul caso, oggetto d’indagini interne e giudiziarie, mi ha dato un quadro degli effetti sull’organizzazione dei Vigili in una stagione caratterizzata da un’ossessione sui temi della sicurezza e dall’apporto che a questa avrebbero dato sindaci sceriffi. Otto vigili vennero condannati a pene piuttosto rilevanti, dai 2 ai 7 anni e 9 mesi, con interdizione anche dai pubblici uffici.

A Parma avevano dato un'interpretazione estrema alla cosiddetta Carta di Parma appunto, siglata nell'aprile dello stesso anno da Sindaci del nord di differenti partiti. I suoi contenuti vennero in gran parte trasfusi nel cosiddetto "Pacchetto sicurezza". Alcuni Sindaci si distinsero nell'invenzione del reato di "panino", "sdraiata su panchina", "cori non alpini" ed altri simili. La Corte Costituzionale eliminò poteri dei Sindaci che andavano aldilà delle misure contingibili ed urgenti. A Parma l'applicazione si tradusse in operazioni particolarmente mirate contro lo spaccio e la prostituzione, con un uso della cella di sicurezza criticato dalla stampa. Alla responsabile dei Vigili, che all'epoca Bonsu era assente per ferie e che venne rimossa dall'incarico, si sostituì un comandante di particolare fiducia per rilanciare l'immagine del Corpo dei Vigili. Venne di lì a poco arrestato per tangenti sul verde pubblico.

Un episodio ferrarese, presunte violenze a cittadini stranieri presso la Caserma dei Carabinieri, mi indusse a contattare il Colonnello della stazione, con il quale ebbi un approfondito incontro con visita alla cella di sicurezza, nonostante nel mio mandato siano esclusi esercito, forze dell'ordine e magistratura. Mi parve di rilievo appurare l'uso e le condizioni delle celle presso la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili Urbani della nostra regione. L'iniziativa non ebbe seguito. Il Generale dei Carabinieri rifiutò di collaborare, né era nel mio mandato la possibilità di richiedere altro che leale collaborazione. Non proseguì neppure per gli altri aspetti, essendo nel frattempo intervenuta la nomina del Garante regionale delle persone ristrette nella libertà personale.

Che il tema della tortura e della sua pratica ci sia molto vicino lo ritrovo nel diniego dei domiciliari ad un agente della Polizia di Ferrara ribadito nel maggio scorso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che svolge una "doverosa considerazione" a proposito degli atti che hanno portato alla morte di Federico Aldrovandi: "è qualificabile come fatto integrante gli estremi del crimine di tortura secondo la definizione recepita nel diritto consuetudinario e in Convenzioni cui l'Italia ha aderito, pur essendo rimasta inadempiente riguardo agli obblighi di adattamento interno".

Ulteriore ragione di interesse come Difensore civico la trovo per l'aspetto che riguarda le vittime. Me ne sono occupato nel corso del mio mandato e, tra le vittime, chi è stato sottoposto a tortura si trova in una situazione di particolare gravità e bisogno di assistenza.

Ancora, un'azione preventiva potrebbero svolgere i Difensori, in collegamento con il Comitato europeo per la Prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti disumani e degradanti, unitamente ai Garanti specializzati. Il Difensore civico – ma in Italia non esiste ancora a livello nazionale -, già dall'ONU indicato come "difensore dei diritti umani", potrebbe evolversi secondo l'esempio francese, scolpito dalla diversa definizione, da Mediateur a Defenseur des droits. Ciò soprattutto se anche nel nostro Paese si addivenisse a una istituzione apposita, quale quella prefigurata dalla Commissione straordinaria per i diritti umani, che ha avuto un buon presidente nel senatore Pietro Marcenaro e ora è presieduta da Luigi Manconi, che conosciamo per competenza e impegno.